



# COMUNE DI FIUMINATA

## Provincia di Macerata

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg. Data 18-12-2020

-----  
**Oggetto: RICOGNIZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATE**  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sede della Protezione Civile sita in Loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

<b>Felicioli Vincenzo</b>	<b>P</b>	<b>BERRETTINI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>STELLA PAOLO</b>	<b>A</b>	<b>Lazzari Bruna</b>	<b>P</b>
<b>GRANDONI ILENIA</b>	<b>P</b>	<b>CECOLI GINO</b>	<b>A</b>
<b>Piancatelli Giacomo</b>	<b>P</b>	<b>MANNELLI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>GRANDONI MARCO</b>	<b>A</b>	<b>MANCINI ROMOLO</b>	<b>P</b>
<b>MODESTO GIOIA</b>	<b>A</b>		

Assegnati n. 11

Presenti n. 7

In carica n. 11

Assenti n. 4

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

GRANDONI ILENIA  
Piancatelli Giacomo  
MANCINI ROMOLO

## **Oggetto: RICOGNIZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATE**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n. 36 del 30/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni e le loro Unioni, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

DATO ATTO che tra le società partecipate è presente, ancora, anche la "SIC 1 S.R.L." di Chiaravalle (AN) - P.I. 02260720426 di cui questo Ente possiede una quota dello 0,09% e che, con sentenza n. 91/2014 datata 28/06/2014, il Tribunale di Ancona ne ha dichiarato il fallimento;

CONSIDERATO, pertanto, che non è materialmente possibile provvedere alla dismissione delle quote della suddetta "SIC1 S.R.L." in quanto in procedura fallimentare e che, comunque, il Comune di Fiuminata non ha mai avuto rapporti economici con la stessa;

CONSIDERATO altresì che, per quanto sopra esposto, il Comune non ha alcun riflesso economico sul proprio bilancio dal fallimento della "SIC1 S.R.L.";

DATO ATTO CHE IL MEF – Dipartimento del Tesoro, con nota prot. n. DT 18389 in data 10/03/2020 ha formulato rilievi in merito alle partecipazioni detenute dall'Ente per le seguenti società:

- . CONTRAM RETI SPA;
- . UNIDRA S.C. A R.L.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2131 del 29/04/2020 che si allega alla presente, questo Ente ha risposto ai rilievi formulati dal MEF, senza ulteriori richieste di chiarimenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Consiglieri presenti	7
Consiglieri votanti	7
Consiglieri astenuti	0
Voti favorevoli	7
Voti contrari	0

### DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO e APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Fiuminata alla data del 31 dicembre 2019, come da allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e rappresentano aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;
2. DI DARE ATTO CHE non è materialmente possibile provvedere alla dismissione delle quote a suo tempo possedute della “SIC 1 SRL” in quanto in corso di fallimento presso il Tribunale di Ancona e che non viene compilata alcuna scheda per lo stesso motivo.
3. DI DARE ALTRESI’ ATTO che non si deve procedere alla dismissione di alcuna delle altre partecipazioni possedute;
4. Di confermare, pertanto, le partecipazioni del Comune di Fiuminata alle seguenti società:
  - . CONTRAM S.P.A.;
  - . CONTRAM RETI S.P.A.;
  - . COSMARI S.R.L.;
  - . TASK S.R.L.;
  - . UNIDRA S.R.L.;
5. di DARE ATTO che questa deliberazione, sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con ulteriore votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	7
----------------------	---

Consiglieri votanti	7	
Consiglieri astenuti	0	
Voti favorevoli	7	
Voti contrari	0	

### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **AURELI SABATINO**

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **AURELI SABATINO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MONTARULI ANGELO

IL SINDACO  
F.to Felicioli Vincenzo

---

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 29-04-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ferioli Stefano

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li,29-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ferioli Stefano

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 29-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ferioli Stefano